

PROCEDURA
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal C.d.A. di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. in data 30 Giugno 2021

INDICE

1.	SCOPO.....	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE	6
4.	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	6
5.	AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE	7
6.	OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA E RELATIVA DISCIPLINA	10
7.	OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA E RELATIVA DISCIPLINA	13
8.	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER IL TRAMITE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITA STRATEGICHE: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E INFORMAZIONI.....	14
9.	DELIBERE QUADRO E OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE....	15
10.	TENUTA ELENCO PARTI CORRELATE	15
11.	VERIFICA ATTUAZIONE PROCEDURA E COMUNICAZIONI AI SOGGETTI	16
12.	DISPOSIZIONI GENERALI	16

1. SCOPO

La presente procedura (“La **Procedura**”) è adottata dal Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “**Società**” o “**Trevi**”) in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-*bis* C.C., dal Regolamento Operazioni con Parti correlate adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020.

Il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà con cadenza almeno triennale nonché ogni volta che se ne ravvisi l’opportunità o la necessità per modifiche normative, di apportare modifiche e/o integrazioni alla presente Procedura, previo parere del Comitato Parti Correlate della Società.

Il parere del Comitato Parti Correlate dovrà essere emesso anche con riguardo all’eventuale decisione di non procedere, all’esito della valutazione della Procedura in essere, ad alcuna modifica.

La presente Procedura individua le regole che disciplinano le modalità di approvazione e di gestione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Trevi, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

2. DEFINIZIONI

Tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento e relativi allegati (cui si fa rinvio per quanto di seguito non definito) ai fini della presente Procedura si definiscono i seguenti termini ed espressioni:

Amministratori Indipendenti: gli Amministratori di Trevi riconosciuti come indipendenti dalla Società medesima, ai sensi del Codice di Corporate Governance.

Amministratori non Correlati: gli Amministratori di Trevi diversi (a) dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate (b) dalle parti correlate di detta controparte.

Amministratori Non Esecutivi: gli Amministratori di Trevi riconosciuti come non esecutivi dalla Società medesima ai sensi del Codice di Corporate Governance.

Assemblea dei Soci: si intende l’assemblea degli azionisti di Trevi.

Autorità di vigilanza: si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Banca d’Italia, Consob, Borsa Italiana, e comunque qualsiasi Autorità, italiana o estera, legittimata a emettere provvedimenti vincolanti per la Società e le sue controllate.

CFO: il *Chief Financial Officer* (Direttore Amministrazione Finanza Controllo) di Trevi - Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 154-*bis* del TUF.

Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato e integrato;

Collegio Sindacale: il collegio sindacale di Trevi.

Comitato Parti Correlate o Comitato: Comitato Consiliare composto da tre Amministratori Indipendenti.

Comitato per la Remunerazione: il Comitato per la Remunerazione composto da Amministratori Indipendenti di Trevi.

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di Trevi.

Direttore Risorse Umane: il Direttore Risorse Umane di Trevi, secondo l'organigramma, nella sua evoluzione temporale.

Direzione: la Direzione di Trevi, secondo l'organigramma della Società, nella sua evoluzione temporale.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: si intendono:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) i membri del collegio sindacale della Società;
- (c) il CFO;
- (d) gli altri soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società individuati anche alla luce del modello di *governance* adottato dalle società controllanti, italiane o estere.

Interessi Significativi: la significatività di un interesse di una parte correlata, ai fini della presente Procedura, con riguardo ad una operazione viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dal Presidio OPC (o la Società Controllata se applicabile), che si potrà avvalere del parere del Comitato Parti Correlate o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Interessi significativi possono sussistere ad esempio qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti in misura rilevante dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività è altresì valutata nell'ipotesi in cui la Società Controllata o Collegata sia partecipata, anche indirettamente, dal soggetto che controlla la Società.

Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale Trevi costituisce una forma associativa e condivide il controllo con altri soggetti su un'attività economica per la realizzazione di un'opera o progetto.

Operazioni con Parti Correlate: le operazioni con parti correlate come individuate all'articolo 4.

Operazioni di Importo Esiguo: le operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 250.000,00, qualora la controparte sia un'entità giuridica;
- (b) Euro 100.000,00, qualora la controparte sia una persona fisica.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate come definite all'articolo 6.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni con Parti Correlate: qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo che sia realizzato dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate) e una o più Parti Correlate.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate, incluse quelle che costituiscono Operazioni di Maggiore Rilevanza, che:

- (a) rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa ovvero della connessa attività finanziaria:
 - i) della Società; ovvero
 - ii) della Società Controllata, nel caso di operazione realizzata dalla Società per il tramite di una Società Controllata; e
- (b) siano concluse:
 - i) a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard e cioè a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio; ovvero
 - ii) a condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti; ovvero
 - iii) a condizioni corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata a contrarre a un determinato corrispettivo per fonte normativa o per provvedimento di Autorità di vigilanza.

Parti Correlate: le parti correlate di Trevi identificate ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.

Presidio OPC: la funzione aziendale, costituita dal CFO e dal responsabile della funzione affari societari, preposta alla valutazione delle Operazioni con Parti Correlate secondo quanto previsto nella presente Procedura.

Regolamento Emittenti: il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Regolamento o Regolamento Parti Correlate: il Regolamento Operazioni con Parti Correlate n. 17221 del 12 Marzo 2010 approvato dalla Consob e successive modifiche ed integrazioni.

Responsabile Elenco: il Responsabile dell'Ufficio Bilancio Consolidato di Trevi.

Segreteria del Consiglio di Amministrazione o Segreteria: si intende la funzione di segreteria societaria di Trevi, secondo l'organigramma, nella sua evoluzione temporale.

Società Controllata: le società, anche senza personalità giuridica, direttamente e indirettamente controllate da Trevi.

Società Collegata: le società, anche senza personalità giuridica, in cui Trevi, direttamente o indirettamente, eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto. Si assume che esista in ogni caso un'influenza notevole quando Trevi direttamente o indirettamente, possiede una quota maggiore o uguale al 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'assemblea della Società diversi (a) dalla controparte della Società in una determinata operazione realizzata dalla Società direttamente, ovvero dalla controparte di una Società Controllata in una determinata operazione realizzata dalla Società per il tramite di una Società Controllata; (b) dalle parti correlate di detta controparte; ovvero (c) dalle Parti Correlate.

Stretto familiare: ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei suoi rapporti con la Società. Essi comprendono quantomeno:

- il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- i figli e le persone a carico del soggetto e del coniuge non legalmente separato o del convivente.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni – Testo Unico della Finanza.

Ufficio di Investor Relations: L'Investor Relator Manager e il personale dell'ufficio di Investor Relations di Trevi, secondo l'organigramma, nella sua evoluzione temporale.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

3.1 Ai fini della presente Procedura, in base alla nozione fornita dall'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento Parti Correlate della Consob, sono Parti Correlate di Trevi i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

3.2 Il Responsabile Elenco ha il compito di individuare, sulla base delle informazioni ricevute e disponibili, le Parti Correlate di Trevi, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 3.3, e di provvedere alla corretta tenuta dell'elenco delle Parti Correlate individuate ai fini dell'applicazione della presente Procedura in base all'articolo 10 che segue ("**Elenco Parti Correlate**").

Ai fini dell'identificazione delle Parti Correlate, il Responsabile Elenco può avvalersi della struttura operativa della Società facente capo al CFO. Il Responsabile Elenco, nei casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti complessa o controversa, può avvalersi dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti che esprimono un'opinione.

3.3 I Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono individuati dal presidente del Consiglio di Amministrazione di Trevi, con il supporto del Direttore Risorse Umane, sulla base della relativa definizione fornita dall'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento Parti Correlate, e dall'Allegato 1 del medesimo regolamento e dall'organigramma nella sua evoluzione temporale. Il relativo elenco è trasmesso al Responsabile Elenco, ai fini di quanto previsto al successivo paragrafo 10, a cura del Direttore Risorse Umane.

4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ai fini del presente documento ed in conformità a quanto previsto in proposito dal Regolamento Parti Correlate, costituiscono Operazioni con Parti Correlate qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie, realizzato dalla Società con Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, tra la Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate) e una o più Parti Correlate; (b) ogni decisione

relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

La Direzione responsabile che intende effettuare un'operazione (anche per il tramite di un Società Controllata) deve preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione sia presente nell'Elenco Parti Correlate. Qualora venga accertato che la controparte sia una Parte Correlata, la Direzione invia tempestivamente la scheda allegata sub lettera "A" al Presidio OPC.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Operazioni Ordinarie, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.

Il Presidio OPC può chiedere in ogni momento alla Direzione responsabile di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, il Presidio OPC - con il supporto della Direzione competente - valuta appena possibile:

- (a) se sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo art. 5; e
- (b) nel caso di esito negativo della verifica di cui al punto a) che precede, se l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlata ai sensi della Procedura, ed eventualmente in quale tipologia la stessa rientri fra quelle descritte nel prosieguo della Procedura come "Operazioni di Maggiore Rilevanza" ovvero come "Operazioni di Minore Rilevanza".

Il Presidio OPC trasmette l'esito di tale valutazione al presidente del Consiglio di Amministrazione ed al presidente del Comitato Parti Correlate.

Nel caso in cui la valutazione dell'operazione risulti controversa, il Presidio OPC rimette la valutazione al Comitato Parti Correlate. Il Comitato può chiedere in ogni momento al Presidio OPC di integrare e/o chiarire le informazioni e la documentazione già messe a disposizione.

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

5.1 Le disposizioni del Regolamento Parti Correlate e la presente Procedura si applicano alle Operazioni con Parti Correlate, ad eccezione dei casi previsti nei successivi commi del presente articolo.

5.2 Le disposizioni del Regolamento Parti Correlate e la presente Procedura non si applicano:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile;

- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale;
- c) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.
- d) alle Operazioni di Importo Esiguo realizzate dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate o Collegate) con Parti Correlate della Società.

5.3 Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate e dal successivo articolo 5.4, le disposizioni del Regolamento Parti Correlate e la presente Procedura non si applicano:

- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico e alle relative operazioni esecutive;
- b) alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche – diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389, comma 3, codice civile - nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - I. la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - II. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di Trevi, composto da Amministratori non Esecutivi la maggioranza dei quali Indipendenti;
 - III. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- c) alle Operazioni Ordinarie realizzate dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate o Collegate) con Parti Correlate della Società.
- d) alle Operazioni con Parti Correlate (i) realizzate dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate o Collegate) con Società Controllate o Collegate della Società ovvero (ii) realizzate tra Società Controllate della Società; purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate che sono controparti dell'operazione non sussistano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

5.4 Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF e dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate e il precedente articolo 5.3 c), qualora un'Operazione Ordinaria realizzata dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate o Collegate) con Parti Correlate della Società configuri un'operazione di Maggiore Rilevanza:

- a) la Società comunicherà alla Consob e al Comitato OPC, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3, del Regolamento Parti Correlate, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia

ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;

b) la Società indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente articolo.

5.5 Ferme le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento Parti Correlate e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 6.2 della presente Procedura, applicabili alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, nel caso in cui lo Statuto della Società lo consenta espressamente, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate della Società, realizzate dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate o Collegate) - che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate - che siano approvate in condizioni di urgenza, purché:

- a. qualora l'operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze di un amministratore della Società, il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione con Parte Correlata;
- b. ferma restando la sua efficacia, l'Operazione con Parte Correlata sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria della Società utile;
- c. il Consiglio di Amministrazione della Società predisponga per l'Assemblea ordinaria una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- d. il Collegio Sindacale della Società riferisca all'Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- e. la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti paragrafi (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti;
- f. entro il giorno successivo a quello dell'assemblea ordinaria, siano messe a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

5.6 Con cadenza almeno annuale, il Presidio OPC trasmette al Comitato OPC informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati dalla presente Procedura con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

5.7 Il Comitato OPC verifica tempestivamente la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard ogni volta che sono comunicate al medesimo Comitato ai sensi dell'articolo 5.4, lett. a) della presente Procedura.

6. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA E RELATIVA DISCIPLINA

6.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza

Sono Operazioni di Maggiore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate che superano la soglia del 5% di almeno uno dei parametri di seguito individuati, applicabili a seconda della specifica operazione, ai sensi del Regolamento Parti Correlate e al suo allegato 3:

i. **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

1. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
2. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
3. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

ii. **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

1. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
2. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione) il valore del numeratore è:

1. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
2. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

iii. **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile,

analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Le operazioni rilevanti che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili di Trevi formano oggetto di informativa al pubblico secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.4.

6.2 Disciplina delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Il Consiglio di Amministrazione di Trevi è competente in via esclusiva per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

A tal fine, nel caso in cui un'operazione si configuri come Operazione di Maggiore Rilevanza:

- a) a seguito della valutazione svolta dal Presidio OPC, la Direzione della Società responsabile dell'operazione (o la Società Controllata nel caso in cui l'operazione sia svolta indirettamente dalla Società per il tramite di una sua Controllata) prima del compimento dell'operazione stessa, unitamente al Presidio OPC, elabora un documento informativo relativo all'operazione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, e lo trasmette al Comitato Parti Correlate;
- b) il Comitato Parti Correlate, ovvero uno o più dei suoi membri delegati da detto Comitato, viene coinvolto tempestivamente sia nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di complete e aggiornate informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza. Il Comitato può inoltre richiedere informazioni o formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione dell'operazione. Successivamente emette motivato parere al Consiglio di Amministrazione sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato;
- c) nel caso in cui un membro del Comitato Parti Correlate sia controparte di una determinata operazione con la Società o sia Parte Correlata di tale controparte, deve procedersi alla sostituzione di quel membro con altro Amministratore Indipendente e Non Correlato; ove ciò non sia possibile, il parere è reso da un esperto indipendente, nominato dal presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il presidente del Collegio Sindacale;
- d) la Segreteria del Consiglio di Amministrazione di Trevi informa il presidente del Consiglio di Amministrazione in merito all'operazione ed al parere del Comitato Parti Correlate e, con l'assenso del presidente, inserisce l'argomento fra le materie all'ordine del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) l'operazione viene sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Trevi il quale riceve un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione medesima, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di esperti secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.3;

- f) qualora un Amministratore sia portatore di un interesse nell'operazione, anche solo potenziale, diretto ovvero indiretto, cioè riferito ad una Parte Correlata a Trevi per il suo tramite, l'Amministratore stesso informa il Consiglio di Amministrazione in modo esauriente sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo e si astiene dalla votazione. Se il soggetto interessato è un amministratore delegato e si tratti di operazione rientrante nei poteri allo stesso attribuiti, questi si astiene dal compiere l'operazione stessa investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione;
- g) qualora la correlazione sussista con uno dei sindaci di Trevi, il sindaco interessato informa tempestivamente gli altri sindaci ed il presidente del Consiglio di Amministrazione di Trevi circa la natura, i termini e la portata del proprio interesse;
- h) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in merito ad Operazioni di Maggiore Rilevanza devono essere approvate: i) con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate e devono contenere adeguata motivazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione per la Società e/o il suo gruppo; ii) col voto favorevole della maggioranza degli Amministratori Indipendenti (ferme le maggioranze comunque necessarie per l'assunzione delle deliberazioni consiliari ai sensi di legge e di Statuto);
- i) la Segreteria del Consiglio di Amministrazione (o la Società Controllata nel caso in cui l'operazione sia svolta indirettamente dalla Società per il tramite di una sua Controllata) conserva per i successivi 10 anni adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, connesse alla sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti;
- l) entro il termine previsto dall'art. 5, comma 3, del Regolamento Parti Correlate, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento. Nel medesimo termine, in allegato a tale documento informativo o sul sito internet, la Società mette a disposizione del pubblico gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti e degli esperti indipendenti scelti dal Comitato OPC, nonché i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione.

6.3 Assistenza di esperti

In funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione di Trevi e/o il Comitato Parti Correlate, al fine di evitare che l'operazione stessa sia realizzata a condizioni incongrue, ai sensi dell'art. 2391-bis c.c., potranno essere assistiti, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che esprimono un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche, e/o sulla legittimità, e/o sugli aspetti tecnici dell'operazione. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità, dei quali sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Il Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti di cui intende avvalersi, tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate.

6.4 Informativa al pubblico

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione di Trevi approvi un'Operazione con Parti Correlate e la stessa, per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possa avere effetti sulla salvaguardia del

patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Trevi, o comunque verifichi che vi siano i presupposti per l'applicazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (come successivamente modificato e integrato), dovrà essere data tempestiva informativa al pubblico sull'operazione in questione, a cura dell'Ufficio di Investor Relations, con le modalità previste dal Regolamento Parti Correlate.

7. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA E RELATIVA DISCIPLINA

7.1 Disciplina delle Operazioni di Minore Rilevanza

Le Operazioni di Minore Rilevanza sono approvate secondo quanto di seguito previsto:

- a) a seguito della valutazione svolta dal Presidio OPC, la Direzione della Società responsabile della realizzazione dell'operazione (o la Società Controllata nel caso in cui l'operazione sia svolta indirettamente dalla Società per il tramite di una sua Controllata), prima che essa venga posta in essere, predispone unitamente al Presidio OPC un prospetto relativo all'Operazione contenente ogni informazione utile connessa all'operazione stessa. Il Presidio OPC trasmette tale prospetto al Comitato Parti Correlate nonché all'organo competente a decidere sull'Operazione di Minore Rilevanza;
- b) ove l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora un amministratore sia portatore di un interesse nell'operazione, anche solo potenziale, diretto ovvero indiretto, cioè riferito ad una Parte Correlate a Trevi per il suo tramite, l'amministratore stesso si astiene dalla votazione sulla stessa;
- c) il Comitato Parti Correlate esprime motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Comitato Parti Correlate deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è competenza di quest'ultimo. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Il Consiglio di Amministrazione indicherà nel verbale delle deliberazioni di approvazione adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Negli altri casi il Comitato deve rendere il proprio parere prima che la Società si impegni a darvi esecuzione;
- d) nell'esprimere il proprio parere il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate;
- e) la Direzione della Società responsabile della realizzazione dell'operazione (o la Società Controllata nel caso in cui l'operazione sia svolta indirettamente dalla Società per il tramite di una sua Controllata), successivamente all'operazione, compila unitamente al Presidio OPC la scheda allegata sub lettera "B" contenente ogni informazione utile connessa all'operazione stessa;
- f) il Presidio OPC, sulla base delle schede ricevute nel periodo di riferimento, predispone con cadenza trimestrale un prospetto relativo alle Operazioni di Minore Rilevanza che costituisce oggetto di informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Trevi. Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Ufficio Investor Relations, comunica altresì completa

informativa trimestrale al pubblico sulle eventuali operazioni approvate in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché sulle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere sulla base delle previsioni del Regolamento Parti Correlate. Nel medesimo termine il parere negativo è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società;

- g) la Segreteria del Consiglio di Amministrazione (o la Società Controllata nel caso in cui l'operazione sia svolta indirettamente dalla Società per il tramite di una sua Controllata) conserva per i successivi 10 anni adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni, anche economiche, connesse alla sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti.

8. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER IL TRAMITE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE: PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E INFORMAZIONI

8.1 Nel caso di Operazioni con Parti Correlate che vedano coinvolti gli amministratori o i sindaci di Trevi, ovvero:

- i loro stretti familiari, ovvero
- i soggetti sottoposti al controllo anche in forma congiunta, ovvero all'influenza notevole degli amministratori o sindaci in questione e/o dei loro stretti familiari, ovvero
- i soggetti in cui gli amministratori o i sindaci e/o i loro stretti familiari detengono direttamente o indirettamente una quota significativa dei diritti di voto,

gli amministratori o i sindaci interessati si attengono ai principi di comportamento previsti al precedente paragrafo 6.2, rispettivamente alle lettere f) e g), nonché al Codice di Corporate Governance.

8.2 Nel caso di Operazioni con Parti Correlate che vedano coinvolti i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, come individuati secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.3, ovvero:

- i loro stretti familiari, ovvero
- i soggetti sottoposti al controllo anche in forma congiunta, ovvero all'influenza notevole dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche in questione e/o dei loro stretti familiari, ovvero
- i soggetti in cui i detti Dirigenti con Responsabilità Strategiche e/o i loro stretti familiari detengono direttamente o indirettamente una quota significativa dei diritti di voto,

i Dirigenti con Responsabilità Strategiche stessi, non appena ne vengano a conoscenza, provvedono a dare tempestiva comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione di Trevi in merito alla negoziazione in corso delle operazioni in argomento, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse che essi hanno nel compimento di tali operazioni.

8.3 Ai fini dell'informativa sulle Operazioni con Parti Correlate che, in conformità a specifiche disposizioni normative, deve essere fornita nelle situazioni contabili periodiche, il Responsabile Elenco provvede

a richiedere tempestivamente agli amministratori e ai sindaci effettivi di Trevi ed ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche le informazioni necessarie al fine di predisporre la detta informativa.

9. DELIBERE QUADRO E OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

9.1 Delibere Quadro

Per le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci, né debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione di Trevi può approvare, con un'unica delibera quadro, una serie di operazioni tra loro omogenee, o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con le stesse Parti Correlate, a condizione che la delibera quadro abbia efficacia non superiore a dodici mesi.

Si applicano alla delibera quadro del Consiglio di Amministrazione le disposizioni degli articoli 6 o 7 a seconda che il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle obbligazioni a carico o a beneficio della Società, cumulativamente considerato della delibera quadro, si configuri come Operazione di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza.

Nel caso di adozione di delibera quadro con cadenza trimestrale, il presidente o uno degli amministratori delegati di Trevi, con il supporto del Presidio OPC, informano il Consiglio di Amministrazione della Società in merito alla sua attuazione.

9.2 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza o un'Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni degli art. 6 e 7 si applicano con riferimento all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza disciplinate all'articolo 6, possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora, in conformità dell'art. 11 del Regolamento, i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprimano voto contrario alla proposta del Consiglio di Amministrazione.

10. TENUTA ELENCO PARTI CORRELATE

Il Responsabile Elenco è responsabile della tenuta dell'Elenco Parti Correlate come individuate secondo quanto previsto al punto 3 e dell'aggiornamento dello stesso sulla base delle informazioni ricevute.

Il Responsabile Elenco provvede a trasmettere con periodicità trimestrale l'Elenco Parti Correlate alle Direzioni ed agli amministratori delegati della Società e Società Controllate, al Presidio OPC, al Comitato Parti Correlate e alla Segreteria del Consiglio di Amministrazione nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche per l'applicazione della presente Procedura e in particolare per l'attuazione delle verifiche previste.

11. VERIFICA ATTUAZIONE PROCEDURA E COMUNICAZIONI AI SOGGETTI CONTROLLANTI EX ART. 120 TUF E COMPONENTI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, MEMBRI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE E DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

Il CFO verifica il rispetto e la corretta applicazione della presente procedura e riferisce in proposito al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Trevi con periodicità trimestrale.

È fatto carico al CFO di dare adeguata informativa del Regolamento e della Procedura ai soggetti controllanti ex art. 120 del TUF e ai componenti organi di amministrazione e membri effettivi del collegio sindacale e Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e Società Controllate, anche per consentire l'identificazione e l'individuazione dei soggetti:

- a) che controllano direttamente e/o indirettamente i soggetti controllanti della Società ex art. 120 del TUF;
- b) loro dirigenti con responsabilità strategiche;
- c) gli stretti famigliari di ciascuno dei soggetti di cui al punto a) e b).

12. DISPOSIZIONI GENERALI

- a. Tutte le informazioni relative a Operazioni con Parti Correlate raccolte in conformità alla presente Procedura sono tempestivamente comunicate dalle strutture competenti al CFO, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico, seguendo le modalità operative definite dalla Società.
- b. In caso di modifica delle disposizioni del Testo Unico e/o del Regolamento, i riferimenti agli articoli degli stessi contenuti nella presente Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, agli articoli del Testo Unico e/o del Regolamento modificato.
- c. Ove per effetto di modifiche alla normativa di legge o regolamentare il contenuto di uno o più articoli contenuti nella presente Procedura dovesse divenire contrario alla disciplina applicabile, dovranno intendersi automaticamente sostituite.
- d. Relativamente alle informazioni che verranno trasmesse/comunicate sulla base della presente Procedura, si applicheranno le disposizioni del D. Lgs. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali e gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7.
- e. Per tutto quanto non previsto nella presente Procedura si applicano le disposizioni del Regolamento Parti Correlate e del Codice di Corporate Governance, nonché le disposizioni di legge applicabili.

Allegato A

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE RILEVANTI:

INFORMATIVA EX ANTE

Società che intende porre in essere l'operazione: _____

Parte correlata con cui si intende porre in essere l'operazione: _____

Descrizione analitica delle caratteristiche, modalità, termini temporali e condizioni economiche dell'operazione (se occorre allegare documentazione al riguardo): _____

Modalità di determinazione del prezzo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili (se occorre allegare documentazione al riguardo):

Operazione sottoposta a valutazioni preliminari del Consiglio di Amministrazione della Società o della Società Controllata che intende porre in essere l'operazione:

NO

SI

Se SI indicare la data: _____

Allegare estratto del verbale sul punto ovvero riportare le eventuali considerazioni svolte dal Consiglio di Amministrazione.

Luogo e data

Timbro e firma del Responsabile

Allegato B

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE:

INFORMATIVA EX POST

Società che ha posto in essere l'operazione:

Parte correlata con cui è stata posta in essere l'operazione:

Descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini temporali e condizioni economiche dell'operazione:

Organo che ha deliberato/approvato l'operazione nell'ambito della Società o della Società Controllata che ha posto in essere l'operazione:

Data della delibera/approvazione: _____

Luogo e data

Timbro e firma del Responsabile
